



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. FABBRI Gianfranco, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali, conseguite in Bulgaria, per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; **lett. c)** impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; **lett. e)** impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; **lett. g)** impianti di protezione anticendio;

VISTO il Certificato n. 07-00-77/21.09.2021 del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione della Repubblica di Bulgaria rilasciato ai sensi dell’art. 3, co. 2 dell’ordinanza sui termini e le condizioni per il rilascio di certificati relativi alle qualifiche acquisite nella Repubblica di Bulgaria in cui risulta che l’interessato: è in possesso della qualifica professionale di **Tecnico di apparecchiature e impianti energetici dell’indirizzo Apparecchiature di riscaldamento – impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione** acquisita con Certificato di qualifica professionale **serie II-21/n. 034632** n. di reg. 24-24 rilasciato l’8 settembre 2021 dal Centro di fondazione professionale Centro di Formazione professionale BK CONSULTING LTD; che il titolare della qualifica ha il diritto di esercitare la professione di *Tecnico di apparecchiature e impianti energetici* sul territorio della Bulgaria; che l’istruzione e la formazione richieste per l’esercizio della professione sono regolate nella Repubblica di Bulgaria; che la professione non è regolamentata; ed infine che il titolare della qualifica dichiara che al momento del rilascio del certificato non ha avuto sanzioni amministrative inerenti al diritto di esercizio della professione;

CONSIDERATO che il citato Certificato n. 07-00-77/21.09.2021 del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione di Sofia (Bulgaria) informa che il Certificato di qualifica



professionale **serie II-21/n. 034632** soddisfa i requisiti della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e corrisponde al livello di qualifica “a” (i) di cui all’art. 11 della Direttiva medesima;

VISTO il Certificato del Centro di Formazione professionale presso BK Consulting LTD, rilasciato il 18.01.2020, in cui risulta che l’interessato è stato formato per la professione di “Tecnico di attrezzature e impianti energetici” specialità “impianti termici – impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione” presso il medesimo Centro nel periodo di formazione dal 30.10.2020 al 25.08.2021 per 960 unità di lezione e che la formazione si è conclusa con il rilascio di un certificato di qualifica professionale **serie II-21/n. 034632**, reg. n. 24-24/8 settembre 2020;

VISTO il Certificato di qualifica professionale, **serie II-21/n. 034632**, reg. n. 24-24/8 settembre 2021 dell’Agenzia Nazionale di Istruzione e Formazione Professionale – Repubblica di Bulgaria, **tecnico di attrezzature e impianti energetici indirizzo impianti termici – impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione** in cui risulta che: il Sig. FABBRI Gianfranco ha completato nel 2021 gli studi presso il Centro di Formazione Professionale “BK CONSULTING LTD); forma di istruzione a distanza; durata del corso di formazione: 10 mesi (960 ore) con elenco delle singole discipline studiate; con decisione della Commissione per l’acquisizione della qualifica professionale, acquisisce il terzo grado di qualifica professionale nella professione di Tecnico di attrezzature e impianti energetici indirizzo impianti termici – impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione; Livello del Quadro nazionale (Bulgaria) delle qualifiche: 4;

VISTO il supplemento al Certificato Europass abbinato al Certificato **serie II-21/n. 034632** reg. 24-24/08.09.2021, con denominazione “**Tecnico impianti ed impianti energetici – Ingegneria del calore**”, in cui risultano le seguenti informazioni: livello del certificato: ISCED 3; requisiti per il conseguimento: pratica (superato le abilità essenziali, superato tutti i livelli del corso includa la valutazione sul posto di lavoro), teoria 45%; base giuridica: legge sull’istruzione pubblica; legge sull’istruzione e la formazione professionale; durata 960 ore (di cui 438 ore di scuola e 522 ore di luogo di lavoro); profilo di abilità e competenze; professioni accessibili al titolare del certificato: tecnico del riscaldamento, refrigerazione e ventilazione-installatore; tecnico-installatore di condizionamento, ventilazione e refrigerazione; tecnico installatore della purificazione dell’aria;

VISTO il Certificato n. 07-00-22/**02.03.2016** del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione di Sofia (Bulgaria) rilasciato ai sensi dell’art. 3, co. 2 dell’ordinanza sui termini e le condizioni per il rilascio di certificati relativi alle qualifiche acquisite nella Repubblica di Bulgaria in cui risulta che l’interessato è in possesso della qualifica professionale di **installatore di reti idriche e fognarie**, acquisita con Certificato di qualifica professionale **Serie K-15 n. 023802**, n. di registrazione 0193-071, rilasciato il 04.11.2015 dal Centro di fondazione professionale presso l’Associazione Partners – KS dell’indirizzo Reti interne di approvvigionamento idrico e fognario; che il titolare della qualifica ha il diritto di esercitare la professione di Installatore di reti idriche e fognarie sul territorio della Bulgaria; che la professione non è regolamentata sul territorio della Bulgaria; che il titolare della qualifica non ha esercitato la professione negli ultimi dieci anni e dichiara che al momento del rilascio del certificato non ha avuto sanzioni amministrative inerenti al diritto di esercizio della professione;



CONSIDERATO che il citato Certificato n. 07-00-22/02.03.2016 del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione di Sofia (Bulgaria) informa che il Certificato di qualifica professionale **Serie K-15 n. 023802** soddisfa i requisiti della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e corrisponde al livello di qualifica “a” (i) di cui all’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO il Certificato del Centro di Formazione professionale presso l’Associazione Partners-KS, rilasciato al sig. FABBRI Gianfranco il 18.01.2020, in cui risulta che l’interessato è stato formato per la professione di **“Installatore di reti idriche fognarie” specialità “Reti idriche e fognarie interne”** presso il medesimo Centro nel periodo di formazione dal 21.05.2015 al 13.10.2015 per 660 unità di lezione e che la formazione si è conclusa con il rilascio di un certificato di qualifica professionale **serie K-15/n. 023802**, reg. n. 0193-071/04.11.2015;

VISTO il **Certificato di qualifica professionale, Serie K-15 n. 023802**, dell’Agenzia Nazionale di Istruzione e Formazione Professionale – Repubblica di Bulgaria n. di registrazione 0193-071 dell’indirizzo **Reti interne di approvvigionamento idrico e fognario**, rilasciato al sig. FABBRI Gianfranco il 04.11.2015, in cui risulta che: l’interessato ha terminato il corso presso il Centro di qualifica professione presso l’Associazione “Partners – KS” (forma di istruzione: indipendente) della durata 660 ore di studio, che con decisione della Commissione per l’acquisizione della qualifica professionale, acquisisce il secondo grado di qualifica professionale nella professione di **“Installatore di reti di approvvigionamento e reti fognarie, specialità di reti di approvvigionamento e reti fognarie interne”**, con l’elenco delle discipline studiate;

VISTO il Supplemento al Certificato Europass denominazione **Installatore reti idriche e fognarie**, abbinato al certificato **Serie K-15 n. 023802**, in cui risultano le seguenti informazioni: secondo grado di qualificazione professionale; superamento di un esame di qualifica: pratica (l’adozione di tutte le abilità di base in tutte le fasi del processo di formazione, compresa la valutazione del posto di lavoro); teoria: 50%; accesso al successivo livello di istruzione / formazione: l’accesso al terzo grado di qualifica professionale; base giuridica: l’atto di istruzione; legge della formazione professionale; durata: 660 ore di cui 180 di scuola e 480 sul luogo di lavoro; profilo di abilità e competenze; ed infine informa che tra le professioni del settore idraulico accessibili al titolare del certificato vi è anche quella di “idraulico (acque interne-impianti principali e rete fognarie)” ed “idraulico, installatore e manutenzione servizi igienico sanitari di edifici”;

VISTO il Certificato n. 07-00-67/08.09.2021 del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione della Repubblica di Bulgaria) rilasciato ai sensi dell’art. 3, co. 2 dell’ordinanza sui termini e le condizioni per il rilascio di certificati relativi alle qualifiche acquisite nella Repubblica di Bulgaria in cui risulta che l’interessato è in possesso della qualifica professionale di **Tecnico di apparecchiature e impianti energetici** acquisita con Certificato di qualifica professionale **serie II-20/n. 042292** n. di reg. 5-5 rilasciato il 26 aprile 2021 dal Centro di fondazione professionale Centro di Formazione professionale BK CONSULTING LTD **dell’indirizzo impianti tecnici** e che: il titolare della qualifica ha il diritto di esercitare la professione di **Tecnico di apparecchiature e impianti energetici** sul territorio della Bulgaria; la professione non è regolamentata sul territorio della Bulgaria; che l’istruzione e la formazione richieste per l’esercizio della professione sono regolate nella Repubblica di Bulgaria e che il titolare della qualifica dichiara che al momento del



rilascio del certificato non ha avuto sanzioni amministrative inerenti al diritto di esercizio della professione;

CONSIDERATO che il citato Certificato n. 07-00-67/08.09.2021 del Centro Nazionale per Informazione e Documentazione di Sofia (Bulgaria) informa che il Certificato di qualifica professionale **II-20/n. 042292** soddisfa i requisiti della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e corrisponde al livello di qualifica “a” (i) di cui all’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO il Certificato del Centro di Formazione professionale presso BK Consulting LTD, rilasciato al sig. FABBRI Gianfranco il 18.01.2020, in cui risulta che l’interessato è stato formato per la professione di “Tecnico di attrezzature ed impianti energetici”, specialità “Tecnica a gas” presso il medesimo Centro nel periodo di formazione dal 03.06.2020 al 09.04.2021 (per 960 unità di lezione) e che a formazione si è conclusa con il rilascio di un certificato di qualifica professionale **serie II-20 n. 042292** n. reg. n. 5-5/26.04.2021;

VISTO il Certificato di qualifica professionale **di Tecnico di attrezzature e impianti energetici, indirizzo apparecchiature a gas (poi rettificato con “indirizzo TECNICA A GAS”)**, **serie II-20/n. 042292**, reg. n. 5-5/ 26 aprile 2021 dell’Agenzia Nazionale di Istruzione e Formazione Professionale – Repubblica di Bulgaria, in cui risulta che: l’interessato ha completato nel 2021 gli studi presso il Centro di Formazione Professionale “BK CONSULTING LTD); la forma di istruzione è “a distanza”; la durata del corso di formazione è 10 mesi (960 ore) con elenco delle singole discipline studiate; con decisione della Commissione per l’acquisizione della qualifica professionale, acquisisce il terzo grado di qualifica professionale della professione di tecnico di attrezzature e impianti energetici, indirizzo tecnica a gas; il livello del Quadro nazionale (Bulgaria) delle qualifiche è il 4;

VISTO il supplemento al Certificato EUROPASS denominazione: **tecnico impianti ed impianti energetici – ingegneria del gas** abbinato Certificato **serie II-20/n. 042292** in cui risultano le seguenti informazioni:; livello del certificato: ISCED 3; sistema di votazione: pratica (tutte le abilità essenziali – superato tutti i livelli del corso inclusa la valutazione sul posto di lavoro), teoria 45%; base giuridica: legge sull’istruzione pubblica; legge sull’istruzione e la formazione professionale; percorso: 960 ore di cui 396 di scuola e 564 su luogo di lavoro; profilo di abilità e competenze; ed infine informa che le professioni accessibili al titolare del certificato sono le seguenti: tecnico-meccanico, turbine a gas; produzione, installazione e riparazione di impianti di apparecchiature per il gas (operaio); tecnico installatore tubi del gas – installatore, manutentore di impianti e apparecchiature a gas;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver maturato esperienza lavorativa presso impresa esercente attività di “riparazione e costruzione rete idriche e gas, installazione impianti di condizionamento, servizi di consulenza, commercio ed ogni altra attività non vietata dalla legge”, con sede a Sofia (Bulgaria), **dal 01.06.2016 al 02.07.2018** in qualità di **Responsabile tecnico impianti termoidraulici e impianti a gas**, con le mansioni di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione delle seguenti tipologie di impianti: di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali; **impianti idrici e sanitari**; impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le



opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di protezione antincendio;

VISTA la ulteriore certificazione del datore di lavoro dell'impresa in cui si attesta che il sig. FABBRI Gianfranco ha lavorato a tempo determinato per 80 ore dal 22.01.2019 al 01.02.2019, con le mansioni di Responsabile tecnico impianti a gas;

CONSIDERATO che l'Autorità bulgara competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite l'Internal Market Information system (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 388884 ha informato che il Sig. FABBRI Gianfranco ha acquisito le seguenti tre qualifiche: "installatore di reti idriche e fognarie", "tecnico degli impianti e degli impianti energetici di impianti termici speciali – riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione" e "tecnico di impianti energetici e di impianti speciali per il gas" — che in Bulgaria danno accesso all'esercizio delle professioni di: installatore di reti idriche e fognarie, tecnico di impianti e impianti energetici, specialista "Apparecchiature di calore — riscaldamento, condizionamento dell'aria, ventilazione e refrigerazione" e tecnico di impianti e impianti energetici, specialista "Apparecchiature per il gas";

CONSIDERATO altresì che la medesima Autorità bulgara, con la citata IMI n. 388884 ha inoltre comunicato che le professioni di cui il sig. FABBRI Gianfranco chiede il riconoscimento non sono regolamentate, che i Certificati di qualifica professionale (Свидетелства крокесионална квалификади икик) certificano l'istruzione e la formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che sono documenti ufficiali bulgari rilasciati da centri abilitati per la formazione professionale;

RITENUTO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale di **installatore di reti idriche e fognarie**, acquisito nel 2015 con Certificato Serie K-15 n. **023802**, unitamente all'esperienza professionale maturata in Bulgaria **dal 01.06.2016 al 02.07.2018**, per l'esercizio in Italia dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) del D.M. 37/2008 senza necessità di misure compensative;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda di riconoscimento per l'esercizio in Italia dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) - impianti elettrici - del d.m. 37/2008 in quanto non è stato documentato il possesso della relativa qualifica professionale;

VISTA la circolare n. 547894 del 20 febbraio 2004 dell'ex Ministero delle Attività Produttive (ora MISE) – nonché i consolidati pareri resi dal medesimo Ministero in materia - che dispone che per abilitazione all'installazione degli impianti di cui alla lett. G) antincendio è necessario il possesso congiunto dei requisiti professionali di cui alla lett. A) elettrici e della lett. D) idraulici, e non può essere scomposta per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica";

CONSIDERATO pertanto di non poter accogliere la domanda di riconoscimento per l'esercizio in Italia dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. g) – impianti antincendio - del D.M. 37/2008 per la mancanza dei requisiti professionali abilitativi per gli impianti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) elettrici;



VALUTATO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale di **Tecnico di apparecchiature e impianti energetici - indirizzo Apparecchiature di riscaldamento – impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione** - acquisita con Certificato serie II-21/n. **034632**, per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) del D.M. 37/2008 **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**;

VALUTATO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale di **Tecnico di attrezzature e impianti energetici, indirizzo apparecchiature a gas**, acquisita con Certificato serie II-20/n. **042292**, per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) del D.M. 37/2008 **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, co. 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda *“materie sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia* (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

CONSIDERATO che i requisiti tecnico-professionali di accesso alla professione di “installatore di impianti” regolamentati in Italia dall'art. 4, co. 1 del D.M. n. 37/2008, ed in particolare quelli di cui alla lett. c), prevedono che il *“titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale”* debba essere seguito *da almeno quattro anni consecutivi alle dipendenze di una impresa del settore*, periodo ridotto a due anni per le installazioni di impianti idrici e sanitari;

VALUTATO che il Centro Nazionale per Informazione e Documentazione della Repubblica di Bulgaria, che è anche Centro di Assistenza bulgaro per la Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii., ha certificato che le qualifiche professionali conseguite dal Sig. FABBRI Gianfranco corrispondono al livello di qualifica “a” (i) di cui all'art. 11 della Direttiva, livello (attestato di competenza) - pertanto analogo a quello della sopra citata lett. c) dell'art. 4, co. 1, del D.M. 37/2008 (titolo o attestato) - e che, sulla base di consolidati chiarimenti interpretativi della norma ad opera del competente Ministero dello Sviluppo economico, tale esperienza professionale debba essere maturata successivamente al percorso formativo teorico, e che pertanto la misura compensativa si rende necessaria per compensare la differenza della formazione professionale;

VALUTATO che il riferimento alla classificazione internazionale standard dell'istruzione (International Standard Classification of Education, in acronimo ISCED) di livello 3 (ISCED 3) riportata nei supplementi ai Certificati EUROPASS abbinati al Certificato serie II-21/n. 034632 reg. 24-24/08.09.2021, con denominazione “Tecnico impianti ed impianti energetici – Ingegneria del calore” e al Certificato serie II-20/n. 042292 con denominazione “Tecnico impianti ed impianti energetici – ingegneria del gas” appare non coerente con le indicazioni fornite dall'autorità



competente (Centro Nazionale per Informazione e Documentazione della Repubblica di Bulgaria) e risulta, altresì, non conforme ai requisiti previsti dal sistema internazionale di classificazione (UNESCO) attualmente in vigore (ISCED 2011), che presuppone, con riferimento al livello 3, la copresenza dei seguenti criteri: la durata del programma di studi deve essere pari ad almeno 2 anni e la durata cumulativa dall'inizio degli studi (dal livello 1) pari ad almeno 11 anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 202747 del 17 giugno 2022, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato al richiedente che era stata respinta la richiesta di riconoscimento per la lett. a) impianti elettrici in quanto è stata documentata la relativa qualifica professionale estera e, conseguentemente, per la lett. g) impianti antincendio (per le motivazioni già espresse in preambolo), nonché ha comunicato che le richieste di riconoscimento per la lett. c) e la lett. e) erano state accolte subordinatamente al superamento delle misura compensative per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che il richiedente, con le osservazioni trasmesse in data 24 e 25 giugno 2022 – prot. in ingresso del MiSE n. 21082 del 24.06.2022 e n. 212525 del 27.06.2022 - si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota prot. 233305 del 22 luglio 2022, ha risposto di non poter valutare favorevolmente le considerazioni espresse dall'interessato;

CONSIDERATE le ulteriori memorie di replica che il sig. FABBRINI Gianfranco ha inviato in data 30.07.2022, prot. in ingresso del MISE n. 240783 del 01.08.2022, che non hanno comunque apportato alcun elemento di novità rispetto alle precedenti osservazioni prodotte con le citate note del 24 e 25 giugno 2022;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota prot. 257512 del 29 agosto 2022 ha comunicato di ritenere non idonee, le suddette memorie di replica, a modificare la valutazione istruttoria di cui alla citata nota prot. 202747 del 17 giugno 2022 confermando, pertanto, le determinazioni precedentemente assunte;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato in data 11.11.2021 tramite bonifico della Banca Intesa San Paolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. FABBRINI Gianfranco, cittadino italiano, nato a Cassino (FR) il 17 ottobre 1967, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di qualifica



professionale, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, **lett. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**, senza necessità di misure compensative;

2. Al Sig. FABBRI Gianfranco, cittadino italiano, nato a Cassino (FR) il 17 ottobre 1967, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale, citati in preambolo, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, **lett c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, e lett. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007**, per le motivazioni espone in premessa.

3. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Per le motivazioni espone in premessa, al sig. FABBRI Gianfranco è invece respinta la domanda di riconoscimento dell'esperienza professionale estera per l'esercizio dell'attività di installazione impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, **lett. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e lett. g) impianti di protezione antincendio**;

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

6. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

1. La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 recante *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali"* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lett. C) e lett. E)* e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie:

LETTERA C) RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE

RISCALDAMENTO

Parte teorica

- Panoramica Normativa (D.M. 37-2008 – D.Lgs. 192/2005)
- Corpi scaldanti
- Fondamenti di termotecnica
- Diagrammi
- Riscaldamento pavimenti
- Riscaldamento centralizzato (normativa di riferimento)
- Caldaia
- Combustibili

Parte pratica

- Esercizi miscele d'aria
- Manutenzione elettrica relativa agli impianti di riscaldamento

CLIMATIZZAZIONE

Parte teorica

- Legislazione sui gas fluorurati (Reg. CE 842/2006 – regolamento europeo sui gas fluorurati; Reg. CE 303/2008 - certificazione degli operatori del settore F-gas; Reg. CE 1517/2007 – Metodologie di controllo delle perdite)
- La tecnologia Inverter
- Macchine "split"
- Collegamenti (frigoriferi ed elettrici) tra unità esterna ed interna
- Tipologie di installazione e relative problematiche (dove montare una macchina, come posizionare lo scarico condensa, ecc.)

Parte pratica



- Settaggi in fase di installazione, funzionalità della macchina
- Ricerca del codice del guasto
- Brasatura in atmosfera di azoto
- Installazione sistema multisplit (posizionamento)
- Flangiatura
- Pressatura
- Ricerca perdite
- Essiccazione a vuoto
- Collegamenti elettrici
- Avviamento

CONDIZIONAMENTO

Parte teorico - pratica

- unità di misura del sistema internazionale di misura nel settore termotecnico
- trasmissione del calore: concetti di base, calcolo del calore trasmesso attraverso le pareti di un edificio e del calore trasmesso in uno scambiatore
- umidità relativa ed assoluta: concetti di base, trasformazioni dell'aria umida, ciclo di umidificazione e deumidificazione, cenni sulla lettura del diagramma Psicrometrico, macchine per realizzare i cicli.
- condizioni di benessere Standard, normative principali, applicabilità. Interazioni del corpo umano con l'ambiente: cessione o assorbimento di calore dall'ambiente per convezione, irraggiamento, evaporazione, vapore d'acqua emesso dal corpo per sudorazione e respirazione. Inquinanti nell'aria: inquinanti solidi e tecnologie di filtrazione, inquinanti gassosi e tecnologie di controllo, necessità del ricambio d'aria; significato di filtrazione dell'aria, umidificazione, deumidificazione, ricambio dell'aria.
- Bilancio Termico Semplificato - calore trasmesso dall'involucro edilizio, definizione e considerazioni pratiche: pareti, solai, finestre, importanza del colore, importanza dell'esposizione.
- impianti a tutt'aria a portata costante e VAV.
- Impianti misti aria/acqua.
- Funzioni base di regolazione di temperatura, pressione, portata, velocità, entalpia, qualità dell'aria.
- Cenni sui sistemi integrati di supervisione BMS e comando.
- Controllo energetico mediante sistemi di supervisione BMS e comando.

REFRIGERAZIONE

Parte teorica

- Il circuito frigorifero
- Materiali e installazioni
- I refrigeranti
- Le linee frigorifere
- Rimozione di macchine
- Manutenzione
- Fondamenti della refrigerazione

Parte pratica

- Installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria.
- Installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria.
- Installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti.
- Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione, o durante il normale funzionamento.
- Controlli per la ricerca delle perdite.



LETTERA E) GAS

Parte pratica

- Impianto interno
- Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (camini e installazione verifica e controllo dei canali da fumo)
- Sistemi per lo scarico delle condense
- Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione 6
- Messa in servizio degli impianti/apparecchi
- Calcolo del rendimento di combustione
- Esame/analisi dei parametri di combustione e della relativa criticità
- Compilazione rapporto di efficienza energetica
- Compilazione libretto di impianto
- Compilazione Dichiarazione di conformità e dei relativi Allegati Tecnici Obbligatori
- Redazione del piano organizzativo di sicurezza POS

Parte teorica

- Norma UNI-CIG 7129:2008 versione attuale - collaudo degli impianti e rimessa in servizio
- Norma UNI 10845: verifica del tiraggio dei sistemi fumari – metodo diretto e metodo indiretto
- Norma UNI 11137 - edizione 2012 - verifica e ripristino della tenuta delle tubazioni: metodo diretto e metodo indiretto
- Norma UNI 10738 - edizione 2012 - verifica del corretto afflusso di aria comburente
- Regolamento n. 1025/2012 (cenni) (Definizioni di specifica tecnica, norma tecnica, regola tecnica)
- DPR 412/93; DPR 551/99; Decreto Legislativo 192/05 e DM 74/2013 (Definizione impianto termico, evacuazione prodotti di combustione, scarico a tetto/parete)
- Norme sulla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla normativa antincendio (D.lgs.18/2008).

2. La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie. Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.